

**STATUTO ASSOCIAZIONE**  
**PROGETTO ALICE ONLUS - Associazione per la lotta alla SEU**  
Approvato il 9 Gennaio 2012

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI**

**Art. 1 Costituzione e Sede**

E' costituita l'Associazione denominata Progetto ALICE ONLUS - Associazione per la lotta alla SEU con sede in Carnate: essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia, prevede inoltre l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione o "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

**Art. 2 Carattere dell'Associazione**

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre federazioni e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

**Art. 3 Durata dell'Associazione.**

La durata dell'associazione è illimitata.

**Art. 4 Scopi dell'Associazione.**

L'associazione ha come attività istituzionale quello di:

- Svolgere attività di beneficenza a favore di enti pubblici o privati impegnati in attività di cura, di ricerca clinica, scientifica e sperimentale sulla Sindrome Emolitico Uremica (da ora in poi denominata SEU).
- Sostenere iniziative di supporto sanitario, assistenza sociale e socio-sanitaria, a favore delle persone affette da SEU;

L'associazione ha come attività direttamente connessa quello di:

- Promuovere la conoscenza delle cause, dei sintomi e delle terapie per la cura della SEU;
- Organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti sulla patologia a favore delle persone affette da SEU.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà e utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie comunque in via non prevalente.

**SOCI**

**Art. 5 Requisiti dei soci.**

Possono essere soci dell'Associazione oltre a persone fisiche, Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della Progetto ALICE ONLUS - Associazione per la lotta alla SEU. Potranno infine essere soci enti pubblici e privati.

I soci saranno classificati nelle seguenti categorie.

- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione nonché quelli di cui all'accluso elenco;

- Soci Benemeriti: quelli che per la frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;
- Soci Ordinari e Sostenitori.

## **Art. 6 Ammissione dei soci.**

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal 1° Gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Può far parte dell'Associazione anche chi è già membro di altra Associazione, purché l'attività della seconda non sia in contrasto con gli scopi dell'Associazione Progetto ALICE ONLUS - Associazione per la lotta alla SEU.

## **Art. 7 Doveri dei soci.**

L'appartenenza all'Associazione impegna gli aderenti al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

## **Art. 8 Perdita della qualifica di socio.**

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b) per decadenze e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità: per aver contravenuto alle norme e obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- d) Per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno, fermo restando che la qualifica di socio si intende sospesa fino alla regolarizzazione del pagamento della quota associativa stessa.

## **Art. 9 Organi dell'Associazione**

Organo dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- i Revisori dei conti.

# **ASSEMBLEA**

## **Art. 10 Partecipazione all'assemblea**

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

I soci hanno diritto di partecipare all'assemblea .

L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci.

L'associazione a norma della Legge 460/97 disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

### **Art. 11 Convocazione dell'assemblea**

Le assemblee saranno comunicate ai soci mediante una delle seguenti modalità: lettera, fax, e-mail, annuncio su sito internet oppure annuncio sul giornale locale almeno dieci (10) giorni prima.

### **Art. 12 Costituzione e deliberazioni dell'assemblea**

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, occorre la presenza di almeno la metà più uno dei soci, ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Non è ammesso l'intervento per delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza anche di questi da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

### **Art. 13 Forma di votazione dell'assemblea**

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

### **Art. 14 Compiti dell'assemblea**

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i Membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sulle proposte di modifica del regolamento interno;
- h) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- i) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art. 15 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di :

- a) eleggere tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;
- b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della Presidenza;
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- h) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- i) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

### Art. 16 Composizione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo stesso designa il Presidente fra i Consiglieri nominati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

### Art. 17 Riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Alle riunioni partecipa il Segretario Generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate nella forma ritenuta più idonea dal Presidente, almeno sette giorni prima.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o telefax inviato almeno 2 (due) giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

## **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

### **Art. 18 Compiti del Presidente.**

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al Presidente è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

### **Art. 19 Elezione del Presidente e del Vice Presidente**

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo e durano in carica un quadriennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali.

### **Art. 20 Assistenti del Presidente**

Il Presidente è assistito nelle sue funzioni da:

- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere.

## **TESORIERE**

### **Art. 21 Compiti del Tesoriere**

Il Tesoriere sotto la diretta sorveglianza del Presidente cura le riscossioni, depositando tutte le somme ricevute nei modi indicati dal Consiglio.

Redige i bilanci e le situazioni contabili.

Effettua pagamenti autorizzati dal Presidente.

Sottopone:

- al consiglio le relazioni finanziarie, richieste dal Consiglio stesso o dal Presidente;
- i libri contabili al Consiglio, al Presidente e ai Revisori dei Conti ogni qualvolta vengano richiesti per la verifica.

Consegna al proprio successore, al termine dell'incarico, tutto il denaro e le documentazioni contabili o di altro genere di sua competenza.

Il Tesoriere è nominato dal Presidente e dura in carica quattro anni, è rieleggibile e potrà essere scelto fra persone estranee alla Associazione, avuto riguardo alla sua competenza.

## REVISORI DEI CONTI

### Art. 22 Compiti dei Revisori dei Conti

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti sono nominati dall'assemblea in numero di tre e durano in carica quattro anni.

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

## SEGRETARIO GENERALE

### Art. 23 Segretario Generale dell'Associazione

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari: provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'assemblea.

Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere i contatti, di carattere continuativo, con gli Uffici Pubblici e Privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente e dura in carica quattro anni, è rieleggibile e potrà essere scelto fra persone estranee alla Associazione, avuto riguardo alla sua competenza.

## CONSULENTI SCIENTIFICI

### Art. 24 Compiti dei Consulenti Scientifici

L'Associazione può avvalersi di uno o più medici di provato valore nel campo della patologia per coadiuvare il consiglio direttivo nell'analisi dei progetti di ricerca consigliando le priorità di finanziamento secondo i fondi disponibili e gli obiettivi dell'Associazione.

L'opera di consulenza può essere remunerata.

## FINANZE E PATRIMONIO

### Art. 25 Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione dei soci da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) dalle quote di soci Ordinari, Benemeriti e Sostenitori stabilite annualmente dall'assemblea ordinaria;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da contributi volontari da parte di sostenitori e aziende;
- e) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
- f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

## **Art. 26 Durata del periodo di contribuzione**

Le quote associative sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o comunque che cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

## **NORME FINALI E GENERALI**

### **Art. 27 Esercizi sociali**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio viene predisposto e approvato il bilancio ai sensi degli artt. 10, 15 e 22 del presente statuto.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Tesoriere secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo.

### **Art. 28 Utili**

L'ente durante la sua esistenza non può, neppure in via indiretta, distribuire utili, avanzi di gestione, riserve e fondi salvo che ciò non avvenga per legge o a favore di altre ONLUS che per legge o statuto fanno parte della medesima struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

L'ente non potrà erogare a soci, o membri di propri organi, compensi superiori ai limiti di cui al D.P.R. 645/94 e al D.L. 239/95.

### **Art. 29 Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il Patrimonio dell'organizzazione netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 30 Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

### **Art. 31 Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.